informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 395 – 22 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **MANOVRE**

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE E VERSAMENTI DEL C.D. "DECRETO FISCALE" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

RIFERIMENTI

- **Artt. 1, 1-bis, 2, 3, 3-ter e 3-quater, DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021**

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale", recentemente convertito in legge, sono contenute alcune disposizioni in materia di riscossione / versamenti. In particolare, in sede di conversione è confermata:

- *la rimessione in termini dei contribuenti decaduti dalla "rottamazione-ter" e "saldo / stralcio", con proroga dal 30.11 al 9.12.2021 del termine di versamento delle rate scadute nel 2020 e 2021;*
- *l'estensione, con aumento da 150 a 180 giorni, del termine di pagamento delle cartelle notificate nel periodo 1.9 - 31.12.2021;*
- *l'estensione da 10 a 18 del numero di rate relative a piani di dilazione in essere all'8.3.2020 il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione.*

Inoltre è prevista:

- *la rimessione in termini per i versamenti delle somme scadute nel periodo 8.3 - 31.5.2020 riferite a comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari che, se non effettuati entro il 16.9.2020 (16.12.2020 in caso di pagamento rateale), sono considerati validi se effettuati entro il 16.12.2021;*
- *la proroga al 31.3.2022, a favore di società / associazioni sportive, del termine di versamento dei contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel mese di dicembre 2021.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Sulla G.U. 20.12.2021, n. 301 è stata pubblicata la Legge n. 215/2021 di conversione del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”. In sede di conversione:

- sono state confermate, con alcune modifiche, le disposizioni in materia di riscossione contenute negli artt. 1, 2, 3 ed è stato introdotto il nuovo art. 1-bis che proroga il termine per regolarizzare il versamento del saldo IRAP 2019 / primo acconto IRAP 2020 in caso di errata applicazione della disposizione in materia di esonero ex DL n. 34/2020;
- sono stati introdotti i nuovi artt. 3-ter e 3-quater contenenti la rimessione in termini per il versamento delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari e la proroga del versamento dei contributi previdenziali / premi INAIL di società / associazioni sportive.

RIMESSIONE IN TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO - Art. 1

É confermata la riscrittura del comma 3 dell'art. 68, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” per effetto della quale è disposta la rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”.

In sede di conversione è **fissato al 9.12.2021** (in luogo del 30.11.2021 stabilito originariamente dal DL n. 146/2021) il termine entro il quale è considerato **tempestivo e non determina l'inefficacia delle citate definizioni** il versamento integrale delle **rate da corrispondere nel 2020 e 2021**.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine **è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni**. Di fatto il versamento è considerato tempestivo se effettuato **entro il 14.12.2021**.

NB Il pagamento entro il nuovo termine non comporta la corresponsione di interessi.

Rottamazione	N° rata e scadenza originaria		Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter”.	3°	31.07.2020	30.09.2021	9.12.2021 ↓ tolleranza fino al 14.12.2021
	4°	30.11.2020	31.10.2021	
	5°	31.07.2021	30.11.2021	
	6°	30.11.2021		
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; • somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.	3°	28.02.2020 (*)	31.07.2021	9.12.2021 ↓ tolleranza fino al 14.12.2021
	4°	1.06.2020	31.08.2021	
	5°	31.07.2020	30.09.2021	
	6°	30.11.2020	31.10.2021	
	7°	1.03.2021	30.11.2021	
	8°	31.05.2021		
	9°	31.07.2021		
	10°	30.11.2021		

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

• Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.	2°	28.02.2020 (*)	31.07.2021	9.12.2021 ↓ tolleranza fino al 14.12.2021
	3°	1.06.2020	31.08.2021	
	4°	31.07.2020	30.09.2021	
	5°	30.11.2020	31.10.2021	
	6°	1.03.2021	30.11.2021	
	7°	31.05.2021		
	8°	31.07.2021		
	9°	30.11.2021		

(*) *il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020*

Saldo e stralcio	N° rata e scadenza originaria		Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: • hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; • hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.	2°	31.03.2020 (*)	31.07.2021	9.12.2021 ↓ tolleranza fino al 14.12.2021
	3°	31.07.2020	30.09.2021	
	4°	31.03.2021	30.11.2021	
	5°	31.07.2021		

(*) *il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020*

Qualora il versamento sia stato effettuato successivamente alla predetta data (ossia dal 15.12.2021) ovvero in misura parziale, la rottamazione e il saldo e stralcio non si perfezionano e quanto corrisposto è considerato a titolo di acconto delle somme dovute.

NB

I soggetti **decaduti** dalla "rottamazione" / "saldo e stralcio" a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle **somme scadute nel 2019 non possono beneficiare** dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

PROROGA VERSAMENTO IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO - Art. 1-bis

In sede di conversione, con la modifica del comma 5 dell'art. 42-bis, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", è **prorogato** dal 30.11.2021 **al 31.1.2022** il termine entro il quale i soggetti che hanno "splafonato" il limite di cui Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final (€ 800.000) a seguito dell'**errata applicazione dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020** di cui all'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", possono **regolarizzare i versamenti** senza sanzioni / interessi.

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE - Art. 2

L'art. 25, comma 2, DPR n. 602/73, **concede 60 giorni** di tempo, da calcolare a partire dalla data di notifica del ruolo, per adempiere al pagamento delle somme risultanti dallo stesso.

In sede di conversione, per le **cartelle di pagamento notificate** dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.9 - 31.12.2021**, è disposta **l'estensione a 180 giorni** (in luogo dei 150 giorni originariamente previsti dal DL n. 146/2021) del termine per il **pagamento delle somme** risultanti dal ruolo.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tale maggior termine rileva altresì, come stabilito dall'art. 30, DPR n. 602/73, ai fini della decorrenza degli interessi di mora e per l'inizio della procedura di espropriazione forzata di cui all'art. 50, DPR n. 602/73.

NB

L'estensione da 60 a 180 giorni **non riguarda**:

- **il termine per la proposizione del ricorso**, che rimane pertanto fissato a 60 giorni dalla notifica;
- il termine di pagamento delle somme derivanti da **accertamenti esecutivi / avvisi di addebito dell'INPS**;
- **le ingiunzioni** di pagamento degli **Enti territoriali** (Comuni / Regioni), stante il riferimento alle cartelle notificate dall'Agente della riscossione.

Merita evidenziare che, nell'ambito di un emendamento al ddl della Finanziaria 2022, attualmente all'esame del Senato, è previsto il differimento a 180 giorni dalla notifica anche per il pagamento delle cartelle notificate nel periodo 1.1 - 31.3.2022. È opportuno attendere l'approvazione definitiva della Finanziaria 2022 per verificare l'operatività di tale disposizione.

ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DILAZIONE - Art. 3

Con riferimento ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020** è confermata la modifica del comma 2-ter dell'art. 68, DL n. 18/2020, per effetto della quale è **esteso da 10 a 18 il numero di rate**, anche non consecutive, il cui **mancato pagamento** determina la decadenza dalla rateazione (si rammenta che, in generale, ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73 la decadenza è collegata al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive).

NB

Per i provvedimenti di **accoglimento** emessi con riferimento alle **richieste di dilazione presentate fino al 31.12.2021**, come disposto dal DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, **le rate** restano confermate in un **numero pari a 10**.

È inoltre confermato che i debitori **decaduti al 22.10.2021** da un piano di rateazione ai sensi del citato art. 19 sono **automaticamente riammessi** allo stesso, relativamente al quale il **termine di pagamento delle rate sospese** ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, DL n. 18/2020 **è fissato al 31.10.2021**. Trattasi dei termini di versamento, sospesi per il periodo 8.3.2020 - 31.8.2021, delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall’Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Il versamento delle rate sospese, che avrebbe dovuto essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2021, è ora ammesso entro il 31.10.2021.

Resta ferma la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.

Inoltre,con riferimento ai carichi ricompresi nei predetti piani di dilazione è confermato che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo 1.10 - 22.10.2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, con riguardo ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente effettuati nello stesso periodo, gli interessi di mora ex art. 30, comma 1, DPR n. 602/73 nonché le sanzioni e le somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Merita evidenziare, infine, che relativamente ai **piani di dilazione presentati**:

- **dal 9.3.2020 al 31.12.2021** la decadenza si determina per effetto del mancato pagamento di **10 rate** anche non consecutive;
- **dall'1.1.2022**, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet:
  - torna applicabile la regola generale di cui al citato art. 19 con conseguente decadenza in caso di mancato pagamento di **5 rate**;
  - "*sarà sempre necessario* ***documentare la temporanea situazione di difficoltà economica ... per importi superiori***" **a € 60.000** al fine di ottenere la dilazione fino a 72 rate (per le dilazioni richieste entro il 2021 limite è pari a € 100.000, come disposto dall'art. 13-decies, DL n. 137/2020).

  Inoltre, i debiti già decaduti dal beneficio della rateazione per mancato pagamento delle rate, "*indipendentemente dalla data in cui tale decadenza si sia concretizzata*", possono essere **nuovamente dilazionati** a condizione che, per le richieste di riammissione presentate dall'1.1.2022, siano preliminarmente regolarizzate tutte le rate già scadute.

RIMESSIONE IN TERMINI VERSAMENTI DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI - Art. 3-ter

In sede di conversione è disposta la rimessione in termini per il versamento delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.

In particolare in caso di **mancato versamento entro il 16.9.2020** (**ovvero entro il 16.12.2020** in caso di rateazione) delle somme scadute nel periodo 8.3 - 31.5.2020, come disposto dall'art. 144, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", lo stesso **può essere effettuato**, **senza sanzioni e interessi**, **entro il 16.12.2021**.

NB La medesima disposizione opera anche relativamente alle **rate** connesse alle predette somme (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97), **scadute nel citato periodo**.

PROROGA VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOCIETÀ / ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Art. 3-quater

In sede di conversione è prevista la proroga del termine di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza nel periodo 1.12 - 31.12.2021** dovuti da:

- federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Il versamento va effettuato in **9 rate mensili a decorrere dal 31.3.2022**, senza sanzioni e interessi.
■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it